



ASSOTELECOMUNICAZIONI  
ASSTEL

ADERENTE A CONFINDUSTRIA E CONFINDUSTRIA DIGITALE

Documento di Audizione di  
Assotelecomunicazioni-Asstel  
sul disegno di legge n. 2553  
“attivazione del servizio di *safety check*.”

VIII Commissione del Senato della Repubblica

*Roma, 28 giugno 2017*

## **Premessa: presentazione di Assotelecomunicazioni-Asstel e oggetto dell'audizione**

Assotelecomunicazioni-Asstel è l'associazione della filiera delle telecomunicazioni del sistema di Confindustria, aderente e socio fondatore di Confindustria Digitale.

Siamo stati già auditi più volte da codesta VIII Commissione del Senato, quindi non riteniamo necessario dilungarci oltre sulla presentazione dell'Associazione, fermo restando che siamo disponibili a fornire tutte le informazioni che possiate ritenere utili.

È importante invece, ai fini dell'audizione odierna, specificare che i rapporti di collaborazione tra Asstel e la Federazione di riferimento (Confindustria Digitale, appunto) sono tali per cui i temi che abbiano una valenza pre-competitiva trasversale al mondo dell'Information and Communication Technology vengono trattati in modo unitario insieme alle altre categorie che compongono la filiera: è questo il caso del tema della tracciabilità degli autori di contenuti nelle reti social, che non costituirà quindi oggetto di questa audizione, nel corso della quale esporremo invece le considerazioni degli Operatori di telecomunicazioni sul disegno di legge in materia di safety check.

## **Generale favore per l'iniziativa e approccio collaborativo**

- Gli Operatori di telecomunicazioni italiani sono storicamente e fisiologicamente legati al territorio, storicamente collaborativi con le esigenze di pubblica utilità, con approccio di responsabilità sociale per cui apprezziamo lo spirito del ddl e vogliamo contribuire in modo propositivo alla definizione degli strumenti più adatti per conseguire gli obiettivi;
- in questo spirito, ci permettiamo di suggerire anche la valutazione di una previsione relativa ad un sistema di App per raggiungere lo scopo di informazione della cittadinanza. Relativamente a questo spunto, il ruolo degli Operatori potrebbe essere quello di promozione dell'utilizzo della App, ad esempio attraverso una pre-installazione sui devices "brandizzati".

## **Fare tesoro del lavoro già iniziato**

- L'obiettivo che si pone il ddl è talmente sentito che alcune iniziative sono già in corso: gli Operatori già stanno collaborando con il Dipartimento della Protezione Civile, nell'ambito del tavolo tecnico destinato a definire un "Sistema di allertamento nazionale per i maremoti generati da Sisma", come previsto dal DPCM del 17 febbraio 2017.
- È opportuno fare tesoro delle attività già in corso.
- In dettaglio, con riferimento alle emergenze connesse alle calamità naturali, è attivo il tavolo riferito al "Sistema di Allerta per Maremoto per il Mediterraneo".
- Sul punto è stata recentemente pubblicata in GU la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio us. che istituisce , sotto il

coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile, il SiAM (appunto: il Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti generati da terremoti nel Mar Mediterraneo).

- L'Italia è stata coinvolta nelle attività per la costituzione di un SiAM attraverso la partecipazione ad un articolato percorso internazionale di condivisione di metodi e strategie: a seguito dello tsunami nell'Oceano Indiano del 2004, la Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'UNESCO ha ricevuto il mandato di coordinare l'implementazione dei sistemi di allertamento maremoti nei maggiori bacini oceanici. Tale sistema è stato formalmente esteso anche alla regione mediterranea nel 2005.
- Come detto, owner del "processo" è il Dipartimento di Protezione Civile attraverso la collaborazione con Istituto Nazionale Geofisica Vulcanologia (INGV) e l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA).
- Gli Operatori mobili di TLC sono stati coinvolti già in una prima fase del percorso, che consisteva nel definire le procedure di allertamento delle Istituzioni e dei Servizi Essenziali, a cui è seguita una seconda fase del progetto, avviata a fine 2016, che prevede uno studio sulle modalità di allertamento alla popolazione.
- L'orientamento che ad oggi sembrerebbe emergere da parte delle Istituzioni al tavolo, è quello di promuovere una soluzione basata su "cell broadcast" da sviluppare, dati gli investimenti che potrebbe richiedere, nell'ambito di un Progetto ad hoc Horizon 2020.

- Pur essendo già stata effettuata, nell'ambito dell'esperienza appena descritta, un'analisi delle tecnologie possibili, quali il "cell broadcasting", siamo aperti a qualsiasi tipo di soluzione tecnica che possa assicurare la rispondenza alle esigenze di emergenza e la riservatezza dei dati, valutando previamente, a parità di efficacia dello strumento, quello che abbia un impatto meno gravoso, sia sotto il profilo tecnico sia economico per gli Operatori.
- Le caratteristiche tecniche che la soluzione individuata deve possedere sono: la semplicità della tecnologia, la garanzia sulla riservatezza dei dati personali e tempi rapidi di efficacia della trasmissione di informazione all'utente.
- Al fine di meglio definire questi aspetti, è assolutamente condivisibile il circoscrivere tale tipologia di servizio informativo ai casi di eventi calamitosi o terroristici, come indicato nel DDL.
- Va sottolineato che diverse modalità di implementazione della tecnologia hanno diversi impatti sugli operatori e anche sull'efficacia del sistema: tanto più il sistema rientra nel dominio dell'Autorità che lo gestirà, tanto meno si rischiano frammentazione e ritardi; peraltro, tenere il sistema centralizzato consente un miglior controllo dei costi e la minimizzazione di quelli a carico degli Operatori, che dovrebbero essere coperti da fondi pubblici destinati a questo scopo.
- A tal proposito, va chiarita la previsione di spesa a carico degli Operatori rispetto a quanto previsto dall'art. 10, c. 4, nel quale si fa riferimento a 7 mln di Euro (5mln per il 2017+ 2mln per il 2018) a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, previsto dalla legge 307/2004.

## Nel dettaglio del provvedimento proposto

Nell'ottica descritta sopra, alcune considerazioni specifiche sul ddl in esame:

- riteniamo opportuno che la denominazione scelta per tale tipologia di servizio, debba essere modificata. Il termine “Safety Check”, infatti, richiama il noto servizio offerto da Facebook in cui si prevede la risposta dell'utente, essendo un meccanismo di comunicazione verso “i soli” utenti registrati. Il servizio in esame, invece, è a titolo informativo – quindi monodirezionale, come correttamente riportato all'art. 2 del ddl – i cui destinatari sono tutti gli utenti di una determinata area coinvolta da un evento calamitoso o terroristico. La monodirezionalità (così come indicata all'art.2, c.1, lettera ee-bis del ddl in esame) rappresenta per gli Operatori un elemento fondamentale affinché il servizio possa essere del tutto efficiente (in caso diverso potrebbe esserci sovraccarico della rete, nonché una notevole complessità di gestione operativa del processo).
- Il DDL evidenzia una contraddizione derivante dall'aver inserito la prestazione “safety check” nell'ambito dei servizi di emergenza (obbligatoria per gli operatori e da rendere a titolo gratuito) e, contestualmente, in quello delle prestazioni obbligatorie che gli operatori sono tenuti a garantire all'Autorità giudiziaria, sottoposte a specifica disciplina ed offerti a titolo oneroso, come noto.
- L'analisi approfondita del tema e le risultanze dei contatti in corso con la Protezione Civile suggeriscono l'opportunità di qualificare diversamente tale prestazione, collocandola - più propriamente - tra le prestazioni cd “supplementari”, disciplinate dall'art. 79 del CCE; la norma, infatti, dispone che Agcom può imporre agli operatori le prestazioni supplementari

laddove ciò sia fattibile sotto il profilo tecnico e praticabile dal punto di vista economico; volendo tradurre in emendamento tale ipotesi, si dovrebbe inserire (in aggiunta alla “segnalazione bitonale a più frequenze” ed alla “identificazione della linea chiamante”) nella parte B dell’Allegato 4 al CCE una definizione aggiornata e neutra di “safety check”.

- Questa soluzione permetterebbe di definire il “safety check” in forma piuttosto ampia, aperta all’evoluzione tecnologica e non penalizzante per gli operatori, atteso che l’implementazione delle varie soluzioni avverrà solo dopo un confronto tra Agcom e le parti interessate circa la sussistenza dei presupposti tecnici ed anche economici.
- Inoltre, l’ipotesi prospettata va nella direzione di migliorare il DDL individuando un corretto bilanciamento degli interessi in gioco, compresi quelli degli Operatori, e rende possibile coniugare tale iniziativa legislativa con quanto già fatto, o in corso di esame congiunto, con singole pubbliche amministrazioni, relativamente alla prevenzione dei rischi derivanti dai disastri naturali o dal terrorismo.
- Infine, da segnalare che l’implementazione del processo atto a garantire il servizio, potrebbe necessitare di tempistiche non quantificabili in assenza di dettagli, pertanto sarebbe auspicabile per gli Operatori che il tempo di adeguamento al ddl decorra dalla pubblicazione dei Decreti attuativi.